

FONDAZIONE
di partecipazione

**“DISTRETTO RURALE
ANGLONA COROS TERRE DI TRADIZIONI”**

STATUTO

Bozza di lavoro Versione 1.0

Art.1- Costituzione e Sede

1. È Costituita una fondazione denominata **“Distretto Rurale Anglona Coros terre di tradizioni”** – (d’ora in avanti Fondazione).
2. La Fondazione ha personalità giuridica e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, sostenitori, dipendenti e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo.
4. La Fondazione avrà durata illimitata.
5. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Sardegna.

Art. 2 – Sede, delegazioni e uffici.

1. La sede legale della Fondazione è stabilita a **Ploaghe (SS) in Via
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
2. Eventuali variazioni di sede nell’ambito dello stesso Comune potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza particolari formalità, salvo la tempestiva comunicazione al Fondatore e agli Organismi competenti. Il trasferimento in un altro Comune richiede la modifica dello statuto, quindi atto pubblico redatto dal notaio.
3. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione dell’Assemblea dei soci, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni di sviluppo alla Fondazione.

Art. 3 – Finalità

1. La Fondazione non ha scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale. Essa ha carattere volontario e democratico ed è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La Fondazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Fondazione promuove e sostiene la crescita sociale, economica e culturale delle comunità rurali di riferimento, anche in collaborazione con le aree urbane, mediante il coinvolgimento dei diversi comparti produttivi, delle imprese, degli organismi di rappresentanza sindacale e della comunità educante, attraverso programmi ed azioni di sviluppo sostenibile finalizzate al potenziamento e consolidamento del sistema agro economico territoriale in coerenza con le vocazioni e le tradizioni consolidate dal territorio del Distretto.
3. La Fondazione opera nel contesto del territorio della Regione Sardegna ed in particolare nelle aree comprese nel territorio del **“Distretto Rurale Anglona Coros terre di tradizioni”**
4. La Fondazione ha come scopo principale quello di progettare e sviluppare un sistema produttivo locale (c.d. “Distretto Rurale”), caratterizzato dall’identità storica e territoriale dei territori coinvolti,

derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, in linea con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali ed in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, delle direttive di attuazione emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna e del Decreto Legislativo n. 228 del 18 Maggio 2001, ai fini dell'inserimento nel Registro Nazionale dei Distretti del Cibo istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, delle norme Europee in materia e di tutte le successive modifiche e integrazioni ed in particolare intende:

- a) perseguire e agevolare la crescita economica, sociale e culturale delle comunità coinvolte, mediante la valorizzazione in generale delle risorse locali ed in particolare delle aree rurali;
- b) attuare una politica distrettuale di diversificazione produttiva, di integrazione economica, sociale e di coesione nel rispetto della conservazione e riproduzione degli equilibri naturali ed in grado di promuovere una qualità totale territoriale, con una adeguata vivibilità per i residenti, promuovendosi a polo d'attrazione per altre imprese ed individui;
- c) promuovere la collaborazione fra il Comuni del Distretto e gli altri soggetti pubblici, le imprese e le associazioni con l'obiettivo di favorire la crescita culturale, sociale ed economica avendo come riferimento la programmazione generale e settoriale della Regione Autonoma della Sardegna, le normative e programmazioni Nazionali e Comunitarie;
- d) promuovere l'agricoltura sociale e le relative fattorie sociali come forma di sostegno dei soggetti fragili e con bisogni speciali, per favorire l'inclusione sociale, la crescita, il reinserimento, l'integrazione e il loro protagonismo nella vita delle Comunità locali, nonché di contrasto di ogni forma di povertà e di emarginazione anche attraverso la collaborazione con imprese sociali e organismi del terzo settore;
- e) promuovere e stimolare la collaborazione fra gli organismi associati, le aziende e il complesso degli aderenti, attraverso un sistema/rete agro-sociale (fattorie sociali, centri di accoglienza e luoghi-laboratorio solidali) quale nuova opportunità diffusa nel territorio in termini di "offerte inclusive e solidali" alla realtà del bisogno delle comunità locali e riferimento base per il complesso di iniziative strategiche finalizzate a promuovere azioni di accoglienza, inclusione e integrazione sociale dei soggetti a rischio di esclusione (principalmente persone in stato di fragilità e povertà, detenuti, ex detenuti, persone con misure alternative alla detenzione, persone con disabilità di tipo fisico, mentale, psichico e intellettuale e svantaggiate in genere, oltretutto immigrati, profughi e richiedenti asilo) nonché opportunità inclusive e azioni di inserimento e reinserimento sociale e lavorativo delle persone in stato di svantaggio e a rischio di esclusione sociale.
- f) assumere responsabilità e funzioni previste dalla normativa vigente e dalle programmazioni degli organi sovraordinati regionali, nazionali e comunitari per la programmazione e gestione di interventi inerenti alle politiche di distretto;
- g) ideare, redigere, implementare, monitorare e aggiornare il Piano di Distretto attraverso le metodologie della progettazione partecipata, il coinvolgimento sistematico dei portatori di interesse in coerenza con le normative vigenti e in sintonia con le dinamiche sociali ed economiche del territorio del Distretto;
- h) svolgere azioni di sindacato e di rappresentanza unitaria del territorio di riferimento del Distretto anche mediante il ricorso a strumenti di programmazione negoziata, con la finalità reperire le risorse finanziarie necessarie mediante la candidatura, presso la Regione Autonoma della Sardegna e presso i diversi organismi nazionali e internazionali, di programmi e progetti

definiti con il coinvolgimento attivo di tutte le locali componenti pubbliche/private ed in coerenza con le vocazioni del territorio e il Piano di Distretto;

- i) svolgere azioni sinergiche con il partenariato pubblico e privato finalizzate a sostenere lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle risorse endogene del territorio, in particolare delle produzioni, BIO, DECO, DOC, DOP, IGP, etc. attraverso la creazione di filiere, di reti stabili di cooperazione e di interventi di formazione, marketing e comunicazione congiunte;
- j) promuovere e gestire interventi finalizzati a valorizzare le produzioni, i servizi e le aziende del territorio che operano nei comparti dell'agricoltura, delle produzioni agroalimentari, dell'artigianato, della pesca e del turismo;
- k) promuovere e gestire interventi finalizzati ad accrescere le competenze e la competitività del sistema sociale, culturale e imprenditoriale del territorio attraverso l'ideazione e implementazione di attività di informazione, formazione e di aggiornamento delle realtà pubbliche e private che operano nell'ambito del territorio di riferimento del Distretto Rurale;
- l) ideare, progettare e implementare, anche in raccordo con le Agenzie Regionali preposte, le Università, le Scuole i Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali progetti di sperimentazione e ricerca finalizzati ad accrescere l'attrattività, la produttività e la redditività delle produzioni e delle aziende del territorio;
- m) promuovere e gestire, nell'area di riferimento del Distretto, progetti di crescita professionale e culturale, con particolare riferimento alle giovani generazioni e alle donne, finalizzati a sostenere il ricambio generazionale, l'efficienza del sistema produttivo, l'incremento dell'occupazione e l'incontro tra domanda e offerta nell'ambito della ricerca delle risorse umane in una logica complessiva di sviluppo del territorio;
- n) promuovere, progettare e gestire attività di ricerca, indagini conoscitive, interventi di supporto, di marketing e comunicazione territoriale, curare e sostenere progetti editoriali, educativi e di divulgazione del territorio, delle produzioni e delle imprese anche attraverso la creazione e l'impiego dei sistemi multimediali, della realtà virtuale, del web e dei social media;
- o) ideare, organizzare e partecipare, con il coinvolgimento attivo delle imprese, delle istituzioni e degli organismi preposti, eventi, workshop, conferenze, fiere, mostre ed esposizioni finalizzate a promuovere il territorio del Distretto nel suo complesso;
- p) sostenere l'implementazione e partecipare ad ogni forma di partenariato e di rete nel contesto locale, regionale, nazionale e internazionale finalizzato a promuovere il territorio, le risorse endogene e il sistema impresa;
- q) definire, promuovere e partecipare ad accordi, protocolli di cooperazione di inter distretto con organismi regionali, nazionali e internazionali che perseguono le stesse finalità del Distretto Rurale con l'obiettivo di condividere idee, progetti, best practice e di formulare progetti ed iniziative congiunte da proporre nei contesti di bandi e opportunità di finanziamento da parte di organismi sovraordinati;
- r) predisporre e sostenere programmi e progetti, in particolare nell'ambito delle politiche dell'educazione e sicurezza alimentare, dell'economia circolare, del benessere animale, della tutela e valorizzazione del territorio e del suo ambiente e paesaggio, con la finalità di formulare autocandidature e/o partecipare a bandi regionali, nazionali, comunitari e internazionali;

- s) favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio attraverso il coordinamento dell'offerta di servizi e di iniziative esistenti, finalizzati alla promozione dei benefici individuali, collettivi, sociali ed economici derivanti dalla valorizzazione delle risorse locali e dei prodotti tipici e tradizionali;
- t) promuovere forme di vendita diretta a Km utile e di commercio eco-etico-solidale ed equo solidale orientati alla garanzia di un reddito equo e salvaguardia dei diritti, in particolare della salute, dei produttori/produuttrici, alla rinnovabilità delle materie prime impiegate, alla promozione dei sistemi di auto-organizzazione per i produttori/produuttrici;
- u) promuovere e valorizzare il patrimonio di interesse artistico, storico, archeologico e paesaggistico del territorio rurale favorendo la diffusione della cultura della condivisione e del senso di appartenenza alla comunità rurale in particolare fra i bambini e i giovani del territorio del Distretto;
- v) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale anche in collaborazione con enti del Terzo Settore finalizzati a diffondere la cultura della ruralità, della civiltà contadina, pastorale e lagunare.

Art. 4– Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nell'ambito e in conformità alle finalità istituzionali, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge e ogni operazione connessa e/o strumentale per il raggiungimento delle stesse, tra cui partecipare a associazioni, fondazioni, consorzi o organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche che perseguono le stesse finalità del Distretto Rurale.

2. Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune e utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, concessionaria, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale e internazionale;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, enti e istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima, fatti salvi i limiti di legge. La Fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, rimanendo comunque esclusa la sua partecipazione con contributi in conto gestione in presenza di perdite dei suddetti organismi;
- e) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali, rimanendo comunque esclusa la sua partecipazione con contributi in conto gestione in presenza di perdite delle suddette società, fatti salvi i limiti di legge;

- f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- g) erogare premi e borse di studio;
- h) svolgere attività editoriale nei settori di interesse della Fondazione;
- i) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- j) svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
- k) finanziare direttamente gli interventi di cui sopra reperendo le risorse finanziarie di provenienza pubblica e privata, anche attraverso la stipula di accordi di sponsorizzazione;
- l) svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 – Membri della fondazione

I membri della fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

- A) Soci Fondatori.
- B) Soci Successivi.
- C) Soci Sostenitori.

Art. 6 – Soci Fondatori.

1. Sono considerati “Fondatori” i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato all’atto costitutivo della Fondazione nonché quelli che vi aderiranno entro tre mesi dalla stipula del presente atto. Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.
2. Perdono la qualità di Soci coloro che non ottemperano agli impegni assunti.

Art. 7 – Soci Successivi.

1. Possono ottenere la qualifica di "Successivi" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che successivamente alla costituzione, ed avendo aderito alla Fondazione condividendone le finalità, vengono riconosciuti tali con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole della metà più uno dei Fondatori iscritti a libro Fondatori da 30 giorni.
2. I Soci Successivi contribuiscono al Patrimonio con un contributo non inferiore a quello annualmente determinato dall'Assemblea dei Soci. Ciascun Socio Successivo versa la sua quota iniziale e si impegna a effettuare dei versamenti annuali alla Fondazione secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dall' Assemblea dei Soci. Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio. Perdono la qualità di Soci coloro che non ottemperano agli impegni assunti.
3. L'Assemblea dei Soci stabilisce la procedura di ammissione dei Soci successivi e delibera la fuoriuscita di un socio.

Art. 8 – Soci sostenitori.

1. Sono Soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o in beni mobili e immobili con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilite, su base annuale, dal Consiglio di Amministrazione o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o lo svolgimento di attività.
2. La qualifica di Socio Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita o permanga il beneficio a favore della Fondazione.
3. L'ammissione alla Fondazione dei Soci Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
 1. I Soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea dei Soci acquisiscono la qualifica di osservatori con la possibilità di assumere un ruolo consultivo ma **senza diritto di voto**.

Art. 9 – Finanziatori

È altresì prevista la possibilità di avere dei soggetti Finanziatori. Tale categoria di soggetti è formata da persone fisiche e giuridiche, le quali, pur condividendo gli scopi per cui è stata costituita la Fondazione non intendono partecipare alla vita della Fondazione stessa.

Art. 10 – Doveri dei Soci.

1. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed espresse a maggioranza qualificata. In caso di comportamento difforme dalle finalità della Fondazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo può intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, esclusione dalla Fondazione.
2. L'esclusione dalla Fondazione è proposta dal Consiglio Direttivo e votata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 11 – Esclusione e Recesso

1. Il Consiglio Direttivo decide, con la maggioranza assoluta, l'esclusione dei Fondatori, dei Successivi o dei Sostenitori per i seguenti motivi:
 - a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - d) apertura di procedure di liquidazione;
 - e) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

2. I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con sei mesi di preavviso, tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

Articolo 12 – Controllo Analogo

1. Ai fini di consentire ai Soci di natura pubblica l'esercizio del controllo analogo, gli stessi potranno deliberare la costituzione di un Comitato di controllo analogo.

2. I Soci Fondatori di natura pubblica esercitano, altresì, forme di controllo, tramite l'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articoli 16 e 20 sulla gestione e sugli atti fondamentali della Fondazione.

3. I Comuni e gli altri enti locali, quali Soci di natura pubblica, esercitano sulla Fondazione il controllo anche attraverso la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di revisione.

Art.13 – Organi della Fondazione

1. L'organizzazione della Fondazione è conformata al principio della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.

2. Sono organi della Fondazione:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente della Fondazione;
- d) Comitato Tecnico Scientifico;
- e) Il Tavolo di consultazione;
- f) Organo di Controllo.

2. Ogni attività prestata dagli Organi della Fondazione, **ad esclusione dell'organo di Controllo**, è da intendersi eseguita a titolo gratuito. In presenza di disponibilità economiche, il Consiglio Direttivo potrà deliberare i rimborsi delle spese sostenute e opportunamente rendicontate.

3. Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti:

- a) Direttore
- b) Segreteria Amministrativa.

4. I requisiti personali per l'assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché i regimi di incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi della Fondazione sono identici a quelli vigenti per gli amministratori delle partecipate degli enti locali.

Art. 14 – Criteri di gestione.

La Fondazione svolge attività di rilevanza non economica, opera secondo i criteri di trasparenza, efficacia e di efficienza nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Art. 15 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il Rendiconto della Gestione, che deve essere trasmesso all'organo di Revisione e per le osservazioni di propria competenza e all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
3. Il Bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo quanto previsto dall'art.2423 del Codice Civile. Deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la quale deve illustrare le attività e il programma che hanno caratterizzato l'attività della Fondazione, la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo alla redditività del patrimonio ed al mantenimento dell'integrità dello stesso. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità del patrimonio della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previste da norme imperative o raccomandate dalla dottrina contabile per gli enti senza finalità di lucro. La redazione e la pubblicizzazione del bilancio saranno realizzate in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti delle autorità di vigilanza ai sensi dell'art 9, comma 5 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153 e le sue eventuali successive modifiche e integrazioni e comunque in conformità con la natura di ente non commerciale della Fondazione. In ogni caso le predette attività saranno svolte con lo scopo di assicurare la trasparenza della gestione e la puntuale divulgazione ai Soci e agli organi della Fondazione degli aspetti patrimoniali, economici, finanziari, dell'attività svolta e di presentazione in modo corretto e dettagliato delle forme di investimento del patrimonio per consentire a quanti interessati la verifica dell'efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione del valore e dell'adeguata redditività del patrimonio. Resta comunque stabilito che, gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.

Art. 16 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai Fondatori, dai Successivi, dai Sostenitori e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente del Distretto.
2. Nell'Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto. Ogni avente diritto può farsi rappresentare da altro avente diritto con delega scritta.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un quarto dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea medesima.
6. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato dall'Assemblea.
7. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 17 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il rendiconto economico e finanziario e la relazione sulle attività svolte;
 - b) elegge il Presidente del Distretto e i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) nomina l'Organo di Controllo;
 - d) approva il Piano di Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
 - e) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività previsti nello statuto;
 - f) determina l'ammontare delle quote di adesione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Art. 18 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello Statuto;
 - b) in merito allo scioglimento della Fondazione e dalla devoluzione del patrimonio;
 - c) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
 - d) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tre quarti dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.
3. Le delibere in prima convocazione sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti; in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Art. 19 – Convocazione e deliberazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Fondazione o in un altro luogo dal Presidente della Fondazione.

- C_C816 - - 1 - 2022-11-22 - 0007195
2. L'Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno due volte all'anno.
 3. L'Assemblea dei Soci è altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
 4. Può essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei Soci con diritto di voto,
 5. La convocazione fatta dal Presidente deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere spedita per raccomandata, telegramma, e/o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza all'indirizzo e/o posta elettronica comunicati alla Fondazione. In mancanza delle formalità suddette, le deliberazioni si reputano regolarmente assunte quando tutti i soci e gli organi di revisione sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento con dichiarazioni scritte da conservarsi agli atti della Fondazione.
 6. L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita quando sono raggiunti i quorum previsti dai precedenti articoli 17 e 18. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno n 1 (una) ora.
 7. Le adunanze della Assemblea dei Soci sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea medesima.
 8. Le deliberazioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti o rappresentati, salvo quanto espressamente previsto dalle applicabili disposizioni di legge. In caso di parità di voti, la votazione avrà esito negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione stessa. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, decida altra forma di votazione.
 9. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla competenza dell'assemblea straordinaria dalla legge o dal presente Statuto, è richiesta la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli stessi in prima convocazione, e il voto favorevole della metà più uno in seconda convocazione. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, per la nomina dei liquidatori e sui loro poteri, è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.
 10. Ogni avente diritto può farsi rappresentare da altro avente diritto con delega scritta. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- c) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario verbalizzante.

Art. 20 - Consiglio Direttivo (Compiti, Composizione, Riunioni)

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti tra i soci (con diritto di voto), compreso il Presidente del Distretto e il Vice Presidente, di cui non meno di un terzo dei componenti appartiene al settore primario e deve essere assicurata la rappresentatività di ogni settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale. Nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali è assicurata la presenza degli operatori di ciascuno di questi settori.
2. I membri del consiglio direttivo non possono appartenere a un altro Distretto rurale.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e cessano dalla carica a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio, possono essere rieletti anche più volte. In via transitoria il primo consiglio direttivo resterà in carica per un anno con la finalità di espletare tutte le attività inerenti al processo di costituzione, riconoscimento del distretto da parte della Regione Autonoma della Sardegna ed iscrizione della Fondazione nel registro degli organismi di diritto privato da effettuarsi sempre presso la predetta regione.
4. Le eventuali dimissioni di uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo non comporta lo scioglimento di tutto il Consiglio. Il dimissionario deve essere sostituito con votazione dell'Assemblea dei Soci.
5. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo decade l'intero Consiglio e si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
6. Non può essere nominato compente del Consiglio Direttivo, pena la decadenza, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Delle riunioni di Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante della seduta.
9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
10. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dei Soci. Esso pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) individua e predispone annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi della Fondazione stessa e li sottopone ad approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- b) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- c) nomina, occorrendo, un direttore, ne determina i compiti, poteri, inquadramento e compensi;
- d) stabilisce i criteri per la selezione del personale e procede all'assunzione assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- e) approva documenti tecnici propedeutici all'affidamento dei contratti nel rispetto del Codice dei contratti pubblici;
- f) approva la partecipazione di "invitati" alle riunioni del Comitato Scientifico;
- g) cura la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione avvalendosi anche dei pareri del Comitato Scientifico;
- h) approva i programmi elaborati dal Comitato Scientifico;
- i) predispone, il Progetto di Bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, corredato della relazione annuale sulle attività della Fondazione e lo trasmette all'organo di revisione contabile e all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione;
- j) predispone il progetto di Bilancio preventivo per l'esercizio successivo, corredato dalla relazione programmatica delle attività, e lo trasmette all'Organo di Revisione contabile e all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione;
- k) propone all'Assemblea dei Soci i regolamenti interni aventi funzione meramente regolamentare inerenti l'attività istituzionale della Fondazione;
- l) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- m) delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione; delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre entità pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- n) delibera l'istituzione di contabilità separate per le attività d'impresa strumentali direttamente esercitate;
- o) approva progetti e proposte inerenti alle attività della Fondazione;
- p) può istituire anche suddividendoli per categoria di attività da svolgere e/o per aree territoriali, gruppi temporanei di lavoro i quali faranno riferimento al Presidente o persona da egli delegata.
- q) riferisce all'Assemblea dei soci sullo stato dei progetti e delle iniziative.

11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

12. La convocazione del Consiglio deve essere inviata, con l'ordine del giorno e il luogo e la data della convocazione, entro 3 (tre) giorni di calendario dalla riunione e con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell'avvenuta ricezione. Il preavviso può essere ridotto ad un giorno in caso di urgenza.

13. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei Consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza semplice.

14. Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che comunicherà l'avvenuta decadenza all'Assemblea dei Soci, che provvederà alla elezione del nuovo componente.

Art. 21 - Comitato Tecnico - Scientifico

1. La fondazione potrà essere dotata di un Comitato Tecnico - Scientifico che avrà il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nella sua attività.
2. Il Comitato Tecnico – Scientifico sarà composto da un massimo di 10 componenti, nominati o revocati dal Consiglio di Amministrazione fra persone di riconosciuta competenza tecnico scientifica. La loro nomina ha la durata di un anno con possibilità di riconferma.

Art. 22 Tavolo di Consultazione

1. Il Tavolo di Consultazione è istituito quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio.
2. Il Tavolo di Consultazione è composto da un numero variabile di membri, scelti, nominati o revocati dal Consiglio di Amministrazione sia tra i membri della Fondazione sia tra eventuali portatori di interesse o esperti esterni non soci.
3. Il Tavolo di Consultazione svolge una funzione tecnico consultiva in merito al programma generale ed annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.
4. I membri del Tavolo di Consultazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Tavolo di Consultazione si riunisce su convocazione del Presidente del Distretto, che lo presiede, ovvero in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un membro nominato dal Tavolo stesso.

Art. 23 – Presidente della Fondazione e del Distretto

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci, ed assume la carica di Presidente della Fondazione, dura in carica tre anni, prosegue le sue funzioni fino alla elezione del nuovo Presidente e può essere rieletto al termine del suo mandato anche più volte.
2. Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi e anche in giudizio, i poteri di firma di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la stipula di convenzioni di rilievo nazionale e internazionale.
3. Il Presidente del Distretto propone al Consiglio la nomina del Vice Presidente da scegliersi all'interno dei suoi membri.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

5. Il Presidente, in caso d'urgenza adotta ogni provvedimento necessario, riferendo al Consiglio Direttivo alla riunione successiva. Su parere conforme del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, il Presidente può delegare alcuni dei suoi poteri e corrispondentemente la rappresentanza legale della Fondazione ad altri Consiglieri mediante rilascio di idonee procure.

7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art.24 – Direttore

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di nominare il Direttore della Fondazione, previo espletamento di procedure comparative ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto stabilito in apposito atto regolamentare.

2. Il Direttore, collaborando con il Consiglio Direttivo:

- a) coordina e dirige le attività gestionali della Fondazione;
- b) dirige ed amministra il personale dipendente;
- c) dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Soci
- d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegati dal Consiglio.

3. Egli partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci senza diritto di voto ma con diritto di parola, occupandosi altresì della redazione dei verbali delle riunioni e delle delibere che sottoscrive unitamente al Presidente.

4. Il Direttore, almeno ogni quattro mesi, relaziona al Consiglio di Amministrazione circa le attività della Fondazione.

5. La retribuzione del Direttore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione che determina anche eventuali rimborsi spese.

Art.25 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

2. L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e può essere rieletto.

3. L'Organo di Controllo deve essere un Revisore Legale dei conti e deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo. Redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

4. L'organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. All'organo di revisione spetta, oltre al rimborso spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio Direttivo tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione. I Verbali dell'Organo di Revisione sono riportati sul libro tenuto dall'organo stesso.

Art. 26 – Patrimonio

- C_C816 - - 1 - 2022-11-22 - 0007195
1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.
 2. Il Fondo di Dotazione è costituito dal patrimonio indisponibile conferito dai Fondatori in sede di costituzione e nella misura minima prevista dalla legge.
 2. Il Fondo di Gestione è costituito dal patrimonio disponibile conferito dai Fondatori e/o mediante ulteriori attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato.
 3. Il fondo di Gestione è costituito ed alimentato:
 - a) dalle quote versata annualmente (entro il 31 Maggio) dai Soci Fondatori e Successivi;
 - b) dalle attribuzioni patrimoniali non espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
 - c) dai frutti dell'investimento patrimoniale;
 - d) dalle rendite dei beni oggetto delle attribuzioni destinate al Fondo di Gestione;
 - e) dai contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche in forza di convenzioni;
 - f) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, da enti territoriali, da altri enti pubblici, da enti e/o istituzioni nazionali o internazionali;
 - g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - h) dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali.
 4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, nonché per il ripiano di eventuali perdite che pertanto non saranno imputabili ai soci in nessun caso.
 5. Il patrimonio della Fondazione è esclusivamente destinato al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 27 - Risorse per il funzionamento - Utili della gestione

1. Per l'adempimento ai suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) proventi derivanti dall'impiego del patrimonio;
 - b) contributi pubblici e privati destinati all'attuazione delle finalità statutarie e non espressamente finalizzati all'incremento del Patrimonio;
 - c) utili e gli avanzi di gestione provenienti dalla sua attività.
2. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.28- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di scioglimento di cui al codice civile.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di vigilanza di cui all'art. 3 della L. 23.12.1996 n. 662.

3. In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs. 42/2004, e dunque aventi valore artistico, culturale, etc. saranno devoluti ai Fondatori Istituzionali che li hanno conferiti che dovranno garantire la pubblica fruizione. Tutti i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, torneranno in disponibilità dei soggetti conferenti.

Art. 29 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e che viene approvato dall'Assemblea.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.